

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATA
(SU CARTA INTESTATA DELL' ISTITUTO)**

TRA

Liceo Scientifico Sportivo con sede in..... Via
....., codice fiscale, rappresentato dal Dirigente Scolastico
....., d'ora in poi denominato “**Istituto Promotore**”

E

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, rappresentata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, Vito Roberto Tisci (di seguito “**FIGC**”).

VISTO l'art. 21 della Legge 59/1997 relativa all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. del 8 marzo 1999, n. 275: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTO il D.M. 47 del 13/06/06 che prevede l'innalzamento del 20% della quota dei curricoli da parte dell'Istituzione scolastica autonoma;

VISTO il D.P.R. del 05/03/2013 n. 52: “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

PREMESSO CHE

1. l'attività didattica integrata tra scuola ed enti esterni è un'opzione formativa per i giovani della scuola secondaria di secondo grado per agevolarne l'orientamento circa le future scelte universitarie e lavorative;
2. l'attività didattica integrata garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze specifiche, certificate dall'istituzione scolastica;
3. i percorsi integrati sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner, sulla base di delibera degli Organi Collegiali, e che costituiscono parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
4. gli studenti accedono ai percorsi di didattica integrata per l'intero corso di studi nei limiti delle risorse disponibili;

5. le attività di didattica integrata sono oggetto di apposita progettazione annuale con i partner;
6. l'Istituto Promotore ha attiva una sezione di Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo che prevede attività formative attinenti ai temi dello sport e delle attività motorie;
7. la FIGC ha tra i propri scopi la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la regolamentazione del calcio in Italia in tutte le sue manifestazioni nel territorio nazionale, con particolare riferimento all'attività giovanile, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;
8. la FIGC promuove ed adotta ogni iniziativa utile al perseguimento dei propri scopi, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione di atleti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il presente accordo ha lo scopo di favorire la collaborazione tra l'Istituto Promotore e la FIGC, nel corso di studi di **LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO** da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Promotore e di fare in modo che la scuola medesima possa costituire un polo di riferimento culturale, didattico, metodologico ed organizzativo in ambito nazionale, per le altre Istituzioni scolastiche che hanno attiva una sezione di liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Art. 2 – Oggetto

La convenzione è tesa a realizzare, attraverso uno stretto collegamento e sinergia tra i docenti dell'Istituto Promotore la FIGC, un'opzione formativa per il raggiungimento di obiettivi curriculari fissati dal Consiglio di classe, nell'ambito della personalizzazione dei piani di studio, mediante le seguenti iniziative:

- determinazione di pacchetti formativi integrati, da definire a cadenza annuale, sulla base di appositi accordi di programma tra le due parti,
- organizzazione di corsi di aggiornamento, conferenze, dibattiti e seminari di approfondimento delle tematiche afferenti allo Sport (da tenersi presso l'aula magna dell'Istituto Promotore);
- collaborazione nella realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e diffusione della pratica del calcio e dell'educazione attraverso lo sport;
- creazione all'interno del sito web dell'Istituto Promotore di un collegamento al sito web della FIGC e viceversa.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari della sperimentazione sono gli studenti delle classi..... dell'Istituto Promotore (**All. A**), facenti parte della sezione ad indirizzo sportivo ed il suo personale docente, in quanto la sperimentazione costituisce forma di aggiornamento professionale.

Art. 4 – Coprogettazione

La FIGC si impegna ad offrire una consulenza per la progettazione del curricolo scolastico degli studenti dell'Istituto Promotore, contribuendo alla costruzione di un percorso formativo orientato allo sviluppo delle conoscenze del calcio.

Inoltre, sulla base della programmazione annuale dell'Istituto Promotore, la FIGC potrà offrire agli studenti cicli di seminari e altre attività didattiche presso le proprie strutture di riferimento, attraverso l'impegno dei propri organi centrali e territoriali.

Quanto contemplato nel precedente Art. 2 e nei precedenti capoversi del presente Art. 4 sarà progettato e posto in realizzazione da una commissione mista composta da rappresentanti dell'Istituto Promotore e della FIGC.

La commissione si riunirà successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, per la progettazione delle attività, e periodicamente, per il monitoraggio delle attività in corso di realizzazione; la stessa commissione, al termine dell'anno scolastico, predisporrà una relazione su quanto progettato e realizzato, indicando modifiche ed integrazioni utili per l'eventuale rinnovo dell'accordo per il periodo successivo, nonché per l'estensione dell'esperienza ad altri Licei Sportivi, come già espresso al precedente Art. 1.

Art. 5 – Tutela e assicurazioni degli studenti

L'Istituto Scolastico garantisce la copertura assicurativa per gli studenti partecipanti alle attività di didattica integrata (da svolgersi nella didattica curricolare) qualora FIGC offrisse agli studenti cicli di seminari e altre attività didattiche presso le proprie strutture.

La FIGC garantisce le condizioni di sicurezza delle strutture in cui si svolgeranno le attività didattiche concordate, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 6 – Risorse

L'Istituto Promotore si impegna, in base alle proprie risorse, a mettere a disposizione il personale necessario al perseguimento dello scopo della presente convenzione. La FIGC si impegna a rendere disponibili le risorse umane, culturali ed organizzative concordate in seno alla commissione di cui all'Art. 4.

L'Istituto Promotore si impegna a valutare la possibilità di condividere gli oneri derivanti dagli impegni della FIGC previsti ai due punti precedenti, nella forma e nella misura da concordare in seno alla commissione di cui all'Art. 4. (Tali oneri non saranno economici, ma organizzativi, ad esempio mettere a disposizione l'aula magna per convegni, la palestra per prove pratiche etc etc)

Art. 7 – Durata

La presente convenzione avrà la durata dell'anno scolastico e potrà essere rinnovata, con opportune modificazioni e integrazioni conseguenti a quanto espresso al precedente Art. 4, all'inizio dell'anno scolastico successivo, per una durata annuale o anche pluriennale.

Luogo e data,

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Il Presidente SGS FIGC
Vito Roberto Tisci

Liceo Scientifico Sportivo “.....”
Il Dirigente Scolastico